

Consensus facit nuptias. Dalla sentenza n.16379/2014 alla legge 55/2015 e oltre.

Avv. Valeria Vezzosi – Foro di Firenze

Prendo spunto dalla parte della sentenza n. 16379/2014 in commento nella quale si enuncia il principio secondo il quale la convivenza come coniugi ove protratta per almeno tre anni dalla data della celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto è costitutiva di una a situazioni giuridica disciplinata da norme costituzionali e convenzionali ordinarie di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza, per proporre una digressione sul tema della rilevanza della volontà coniugale ai fini del sussistere e permanere del vincolo coniugale.

Per comprendere cosa è la convivenza coniugale cui fa riferimento la Cassazione occorre partire dalla definizione di matrimonio.

La definizione del matrimonio¹ data dal Vocabolario Treccani è istituto giuridico (o, secondo la Chiesa cattolica, sacramento) mediante cui si dà forma legale, e rispettivamente di carattere sacro all’unione fisica e spirituale dell’uomo (*marito*) e della donna (*moglie*) che stabiliscono di vivere in comunità di vita al fine di fondare la famiglia.

Il Codice Civile, di contro, non definisce il matrimonio: l’ordinamento italiano disciplina il matrimonio agli artt. 79-230 c.c.. ma non ne dà una definizione. Lo stesso dicasi quanto alla Costituzione che tratta del matrimonio agli articoli 29 e 30, ma non definisce. L’art 29 Cost reca la definizione di famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio”; il riferimento al matrimonio è contenuto nel secondo comma ove stabilisce che “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. L’art 30 Cost concerne il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli legittimi e naturali.

Il matrimonio, paradossalmente, trova la sua definizione nell’ambito delle norme sul divorzio.

All’art. 1 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 si legge che il giudice pronuncia il divorzio quando accerta che “*la comunione spirituale e materiale tra i coniugi*” non può essere mantenuta. Finché c’è la comunione di vita c’è anche il matrimonio.

Questa comunione spirituale e materiale di vita è alla base del consenso del matrimonio.

¹ La parola matrimonio deriva dal latino *matrimonium*, unione di due parole latine *mater*, madre, genitrice e *munus*, compito, dovere; il *matrimonium* era nel diritto romano un “compito della madre. Analogamente la parola *patrimonium* indicava il “compito del padre” di provvedere al sostentamento della famiglia

Tanto che quando volere viene meno anche per uno solo dei coniugi è diritto di ciascuno chiedere la separazione. In tal senso Cass. civ. Sez. I Sent., 14/02/2007, n. 3356.²

Nella sentenza in commento, la Cassazione dà la definizione di convivenza dei coniugi rilevante ai fini della delibabilità della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio, quale *“consuetudine di vita coniugale comune, stabile, e continuata nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari”*.

La convivenza coniugale che presenti tali caratteristiche, laddove protratta per tre anni dopo la celebrazione del matrimonio concordatario trascritto rileva ai fini della delibabilità della sentenza ecclesiastica passata in giudicato che abbia dichiarato la nullità del matrimonio, nonostante essa. Se la volontà coniugale si è comunque manifestata, per un dato periodo di tempo, essa è ostativa alla delibazione.

Questo il principio enunciato dalla Suprema Corte, a sezioni unite, a composizione del contrasto di giurisprudenza in essere.

È il consenso prestato dai coniugi nei fatti, negli anni seguiti al matrimonio, che sostanzia il matrimonio.

La volontà di contrarre il matrimonio, pur se geneticamente viziata, viene sanata dalla convivenza matrimoniale che, una volta consolidata, è espressione della volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito. Ciò è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di metterlo in discussione.

Il matrimonio rapporto sana il matrimonio atto eventualmente viziato e lo valida. Il consenso al coniugio si presta ogni giorno nel proseguire la convivenza e la vita coniugale.

Pertanto nel diritto romano antico il matrimonio si concludeva con il semplice consenso (*consensus facit nuptias*) ed esso persisteva solo se e fino a quando il consenso perdurava. Il divorzio quindi non veniva dichiarato ma era la conseguenza del venir meno del consenso.

² Cass. civ. Sez. I Sent., 14/02/2007, n. 3356. Il rapporto coniugale deve ritenersi incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascuno dei coniugi per cui, ove si verifichi una situazione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia il diritto di chiedere la separazione pur a prescindere da elementi di addebitabilità all'altro coniuge.

Vengo quindi alle recenti modifiche normative che, a mio parere, si pongono in linea con la valorizzazione della volontà dei coniugi contenuta nel principio fissato dalla Cassazione nella sentenza 16379/2014.

Le modifiche recenti introdotte dal Dl 132/2014 e dalla legge 55/2015 nel valorizzare l'autonomia privata la prima e nel ridurre i tempi per chiedere il divorzio la seconda, danno forte rilievo alla volontà coniugale ed alla autonomia negoziale dei coniugi.

Grande valorizzazione della volontà dei coniugi ed alla loro autonomia negoziale è stata data dal Dl 132/2014 convertito in legge 162/2014³.

L'art. 6 contiene una delle novità più rilevanti della nuova normativa sulla negoziazione assistita, quella secondo cui la convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio (nella sola ipotesi disciplinata dall'art 3 punto 2 lett. B, divorzio richiesto dopo decorso il tempo di legge dalla separazione) ovvero per accordarsi su una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'art. 12 consente alle coppie senza figli minori (o senza figli portatori di handicap grave o maggiorenni non autosufficienti) di procedere direttamente alla separazione o al divorzio fuori dal tribunale con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile

L'art. 6 e l'art. 12 costituiscono i due casi più significativi di degiurisdizionalizzazione, cioè di fuoriuscita dalla aule di giustizia di alcuni settori del contenzioso; una valorizzazione molto forte dell'autonomia negoziale e della volontà dei coniugi in settori in cui la nostra tradizione giuridica non aveva mai prima d'ora rinunciato al controllo pubblicistico.

Con la legge n.55/2014⁴ ha iniziato quello che certa dottrina ha definito il processo di sdrammatizzazione del divorzio.

Con questa legge il legislatore ha ridotto il termine minimo per proporre la domanda di divorzio portandolo ad un anno dall'udienza presidenziale, nel caso di separazione giudiziale (e sempre, ovviamente, che si sia formato il giudicato sullo status), ovvero a sei mesi, ugualmente dall'udienza presidenziale, se vi è stata separazione consensuale omologata.

Il termine minimo è di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente anche se il procedimento nasce come giudiziale e si consensualizza nella stessa udienza presidenziale o successivamente.

Sono naturalmente equiparati alla separazione consensuale omologata sia l'accordo di separazione raggiunto attraverso la negoziazione assistita ex art. 6, primo comma, del DL

³ Dl 132/2014 convertito in legge 162/2014 (GU 10.11.2014 n. 84/L) Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

⁴ Legge 6 maggio 2015, n. 55 (GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2015.

n.132/2014 sia l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi senza figli con l'assistenza facoltativa di un avvocato davanti all'ufficiale di stato civile ex art. 12.

In tali casi il termine minimo di sei mesi per poter proporre domanda di divorzio decorre rispettivamente dalla data certificata dell'accordo ovvero dalla data dell'atto concluso davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12, comma 4, della normativa citata, come precisato nella circolare n. 19/2014 del Ministero degli Interni).

Il legislatore, nel ridurre ora al minimo i tempi tra le due procedure, ha preso atto di una maggiore contiguità tra la separazione e il divorzio, evidentemente percepiti in questo momento storico come un'incomprensibile duplicazione di procedimenti nella crisi della vita coniugale.

Ovviamente non si deve divorziare trascorsi sei mesi od un anno, ma è possibile farlo: torna la valorizzazione della volontà coniugale e dell'autonomia negoziale, giacchè anche divorzio può essere ottenuto ricorrendo ai procedimenti ex art. 6 e 12 Dl 132/2014.

La contiguità era stata anche segnalata dalla giurisprudenza: si veda a riguardo Cass. 18078/2014 in materia di sospensione della prescrizione ex art 2941 c.c. fra coniugi ove si legge che *“l'originaria idea che lo stato di separazione... pur rivelando una incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura, rimanendo possibile la ricostituzione (mediante la riconciliazione) della coesione familiare (così Corte cost. n. 35/1976), è oggi ampiamente superata, se si considera che la separazione non è più un momento di riflessione e ripensamento prima di riprendere la vita di coppia, e nemmeno solo l'anticamera del futuro divorzio, ma rappresenta il momento della sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo matrimoniale”*.

La volontà coniugale cessa ancora prima che si compia il tempo fissato dalla legge per chiedere la cessazione o lo scioglimento del vincolo coniugale: la Cassazione ha preso atto del comune sentire –separazione vale divorzio- ed ha equiparato gli effetti della separazione ai fini del decorrere della prescrizione nei rapporti fra coniugi.

Quali sono le conseguenze prevedibili sul piano giuridico e sul piano sociale di queste riforme, che tanto valore danno alla volontà coniugale ed all'autonomia privata del decidere del cessare del vincolo e dei suoi effetti?

Si può ipotizzare che siano destinate a scomparire presto le distinzioni che oggi si propongono tra la funzione dell'assegno di separazione e quella dell'assegno divorzile.

Il diritto vivente è già fortemente indirizzato verso il definitivo superamento del mito della conservazione del tenore di vita pregresso (Corte Cost. 11/2015⁵) con una soluzione che

⁵ **Corte cost., 11/02/2015, n. 11**(assegno di divorzio) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge sul Divorzio (legge n. 898 del 1970), come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., attesa l'erronea interpretazione della norma denunciata da parte del giudice rimettente. Ed infatti, l'esistenza, presupposta dal rimettente, di un "diritto vivente" secondo cui l'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, della citata legge n. 898 del 1970 "deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia, secondo cui, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile. All'uopo, di recente, la Suprema Corte ha ribadito che il parametro del "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" rileva per determinare "in astratto...il tetto massimo della misura dell'assegno", ma tale parametro concorre e deve essere bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri

in sé è idonea a valere sia nella separazione che nel divorzio. E' un dato acquisito, ormai, che il diritto a mantenere lo stesso tenore di vita riconosciuto ai figli ed al coniuge deve essere temperato con i maggiori oneri conseguenti la disgregazione familiare.

In secondo luogo considerato che la funzione trainante della separazione rispetto al divorzio verrà meno, sembra logico ipotizzare l'adozione di un nuovo e unitario modello di obbligazione economica post-matrimoniale fondato su parametri diversi da quelli attuali, ovvero su parametri che, senza disconoscere l'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella vita familiare, sappiano guardare soprattutto al futuro (capacità di guadagno, età, condizioni di vita) anziché in modo predominante al passato (conservazione del tenore di vita pregresso).

L'accesso molto rapido al divorzio avrà anche la conseguenza di ridurre, forse azzerare, l'interesse alla domanda di addebito nel processo di separazione, quanto meno con riguardo al profilo della privazione dei diritti successori che consegue *ipso iure* alla pronuncia di divorzio.

La possibilità di proporre domanda di divorzio anche pendente la causa di separazione, una volta superati i problemi lasciati in sospeso dal legislatore circa la eventuale sovrapposizione dei due procedimenti, consente di risolvere in tempi brevi i problemi successori, spesso sottesi alla domanda di addebito della separazione.

Prendendo atto del cambiamento dei costumi e della trasformazione della società, il legislatore potrebbe anche ritenere che i tempi sono maturi per eliminare proprio l'istituto dell'addebito dal processo di separazione ed attribuire al giudice il compito di valutare il peso che le ragioni della decisione possono avere sugli altri elementi che fondano il riconoscimento del diritto ad un contributo economico postconiugale. La logica che ha presieduto alla introduzione della negoziazione assistita è stata anche quella di alleggerire il carico dei Tribunale e le cause di separazione con domanda di addebito sono quelle più difficilmente componibili, al momento.

V'è da valutare anche che, come già detto, la possibilità di chiedere il divorzio decorso un anno dall'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale nell'ambito della causa di separazione, pur in pendenza della stessa, potrebbe ridurre l'interesse alla pronuncia di addebito che, viceversa, allunga i tempi della causa di separazione imponendo un'istruttoria sul punto.

La riduzione dei tempi per il divorzio avrà anche riflessi certamente significativi in tutte quei diritti connessi al matrimonio in cui la durata ha la funzione di parametrare le pretese degli interessati: valutazione della durata del matrimonio ai fini dell'assegno di mantenimento divorzile, delle quote di indennità di fine rapporto spettanti all'ex coniuge o della eventuale suddivisione della pensione di reversibilità.

indicati nello stesso denunciato art. 5, quali condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione.

La riduzione dei tempi necessari per divorziare potrà indurre qualche conseguenza sul piano sociale. La separazione già oggi è percepita come una scelta tendenzialmente definitiva e non solo anticipatoria del divorzio.

E' pur vero che se si esaminano le statistiche sulle separazioni e sui divorzi si nota che non tutte le separazioni evolvono verso il divorzio. Il numero di separazioni non coincide, decorso il tempo previsto, con il numero dei divorzi.

La forbice, tuttavia, ha molte motivazioni: il divorzio è avvertito dai più come una duplicazione di un procedimento già esperito e quindi come tale inutile, costoso o non necessario. I tempi processuali, poi, scoraggiano spesso ad intraprendere una causa di divorzio, specie se si è reduci da una causa di separazione.

Ovviamente vi sono anche coppie che hanno ritenuto di non chiedere il divorzio per convinzioni personali.

La riforma è però già percepita come un ridimensionamento se non quasi la scomparsa della separazione. L'aver promosso la riforma attuata utilizzando le parole "divorzio breve" ha fatto pensare ai cittadini che fosse stato introdotto il divorzio diretto, che la separazione fosse stata abolita.

Il matrimonio ed il divorzio saranno ritenuti entrambi eventi normali e prevedibili nel ciclo della vita dell'individuo.

L'eccezionalità del divorzio, ed il disvalore sociale connesso a tale scelta, ha lasciato il passo alla normalità: oggi è eccezionale rimanere coniugati, non separarsi.

Il più facile approccio al divorzio ed il cambiamento che ne seguirà comporterà il modificarsi di molti principi etici che hanno fino ad oggi presieduto alla collocazione del matrimonio tra le esperienze fondamentali della vita delle persone.

Le scelte professionali e di vita di ognuno dovranno essere più attente e lungimiranti, considerato come verrà inevitabilmente ridimensionata la solidarietà post-coniugale.

Lo Stato dovrà prevedere diverse e più forti forme di welfare per le famiglie disgregate, che saranno sempre più numerose, pena un impoverimento, culturale ed economico, dell'intera popolazione. L'assegno di mantenimento del coniuge più debole è una tutela economica del coniuge più debole posta a carico del coniuge più forte economicamente: ridimensionando la portata, il coniuge più debole rischia l'impoverimento. La tutela economica di questa fascia di popolazione competerà necessariamente allo Stato, quindi.

La riforma dovrebbe porre un freno al cosiddetto "turismo da divorzio" che consente alle coppie, che prendano la residenza nel paese, di ottenere il divorzio in pochi mesi in paesi quali l'Inghilterra, Romania, Olanda, Belgio, Germania. Tale possibilità, elitaria per presupposti richiesti ai fini della acquisizione della residenza e per i costi connessi all'intera procedura, sarà comunque meno interessante dato che nell'arco di uno/due anni si potrà ottenere al proprio Tribunale una sentenza di divorzio.

V'è da ipotizzare anche che vi sarà un minor ricorso ai Tribunali Ecclesiastici, per ottenere una sentenza dichiarativa la nullità del vincolo. I presupposti richiesti dal diritto canonico, la procedura e i limiti fissati alla deliberazione dalla sentenza in commento, i

diritti comunque riconosciuti dal Codice Civile al coniuge in buona fede, scoraggeranno le richieste strumentali alla caducazione degli assegni di separazione e di divorzio.

La riforma non dovrebbe avere ripercussioni negative sui figli della coppia. Anzi si può possibile ipotizzare, od almeno sperare, che vi potrà essere maggiore serenità tra i genitori che abbiamo risolto in tempi più serrati i rapporti legali ed economica conseguenti la scissione quali coniugi.

Il legislatore potrebbe anche aprirsi ai cosiddetti patti prematrimoniali, accordi stipulati in vista dell'eventuale divorzio, stipulati prima o durante il matrimonio. La privatizzazione della separazione e del divorzio, la degiurisdizionalizzazione dei procedimenti, la minore invasività del controllo del Giudice potrebbe condurre ad ammettere la validità di patti prematrimoniali o predivorzili, fermo restando il potere di controllo circa la non iniquità degli stessi.

Pertanto una tendenza in tal senso è data dal RE 1259/2010 che prevede la possibilità per i coniugi, il cui matrimonio abbia carattere di internazionalità, di scegliere la legge matrimoniale e da applicare al loro rapporto e durante il matrimonio ed anche nel corso del giudizio, fino alla memoria ex art 708 4 cpc⁶.

Una proposta di legge su patti prematrimoniale, la n.2669, è già stata presentata alla Camera ed è all'esame in sede referente della II Commissione Giustizia⁷.

Nella relazione illustrativa si legge che attualmente il nostro ordinamento attribuisce ai coniugi un'ampia autonomia nel regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale: anteriormente all'instaurarsi del vincolo matrimoniale, al momento della costituzione dello stesso e anche durante la vita matrimoniale.

La finalità dell'intervento è di riconoscere ai futuri coniugi una più ampia autonomia che consenta loro di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio.

Riconoscere ai coniugi la facoltà di gestire anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in relazione ad un'eventuale futura crisi può costituire

⁶ RE 1259/2010 Articolo 5 ***Scelta della legge applicabile dalle parti***

1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:

- a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o
- b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o
- c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o
- d) la legge del foro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

⁷ In appendice

uno strumento molto utile, specialmente al fine di evitare che la negoziazione di tali rapporti avvenga nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi ed i rapporti fra i coniugi sono compromessi.

Obiettivo della proposta di legge è dunque quello di rafforzare e rilanciare l'istituto del matrimonio e di favorire l'accesso allo stesso ed alla vita coniugale con la giusta meditazione e serietà, garantire effettivamente i diritti postconiugali: i futuri coniugi, fissando l'indirizzo della vita coniugale, potrebbero riconoscersi con maggiore trasparenza e obbiettività diritti che, viceversa, tendono a negarsi al momento della separazione.

Ricordo che la famiglia è la prima formazione sociale in cui l'individuo nasce e cresce e, come tale, è fondamento della società. Fare sì che i futuri sposi dichiarino la loro volontà di prendersi rispettivamente in marito e in moglie con coscienza e volontà, ma soprattutto con consapevolezza dei doveri che si assumono, consentendo loro di negoziare prima le conseguenze del venir meno di tale volontà si pone, forse, come tutela alternativa e sostitutiva della solidarietà post-coniugale ridimensionata ed affievolita dai recenti interventi normativi.

Appendice

PROPOSTA DI LEGGE n. 2669 (Camera, XVII legislatura)

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 156 del codice civile, dopo le parole: «che pronunzia la separazione» sono inserite le seguenti: «, in mancanza di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 162-bis. – (Accordi prematrimoniali). – I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la forma prevista dall'articolo 162, ovvero mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli accordi prematrimoniali riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti devono essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Qualora il procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti a un'eventuale riformulazione. Qualora non ritenga autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata, nega definitivamente l'autorizzazione.

Negli accordi prematrimoniali un coniuge può attribuire all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell'articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.

In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all'altro più di metà del proprio patrimonio.

Gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, fatto salvo il diritto agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti.

Tramite gli accordi prematrimoniali un coniuge può anche trasferire all'altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità.

Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi prematrimoniali.

Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.

Alla modificazione degli accordi prematrimoniali si procede con le forme previste dal primo comma.

Gli accordi prematrimoniali possono essere stipulati o modificati dai coniugi anche durante il matrimonio e comunque prima del deposito del ricorso per separazione personale, ovvero prima della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ovvero della conclusione dell'accordo di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimoniali.

Per l'opponibilità ai terzi degli accordi prematrimoniali, si applica il quarto comma dell'articolo 162 del presente codice ovvero, nel caso in cui gli accordi stessi siano stati conclusi mediante accordo di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, intendendo sostituito il notaio rogante con l'avvocato o con gli avvocati che hanno assistito i coniugi nella procedura di negoziazione assistita.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Il tribunale adito, nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis del codice civile».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 156 del codice civile, dopo le parole: «pronunziando la separazione,» sono inserite le seguenti: «dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis; in mancanza di contrario accordo prematrimoniale».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, compresi gli accordi prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis del codice civile,».